



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

ORIGINALE

Registro Generale n. 718

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

N. 146 DEL 21-11-2018

Ufficio: RAGIONERIA

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ACCOGLIMENTO RICHIESTA RATEAZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 167 DEL 10/11/2017 ANNO DI IMPOSTA 2012.

L'anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di novembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Mignini Germano

Visto l'avviso di accertamento IMU n. 167 (prot. n. 12448), emesso in data 10/11/2017 e notificato in data 24/11/2017, relativo all'annualità 2012 per un importo di Euro 588,00;

Vista l'istanza presentata in data 22/10/2018, ns. prot. n. 10110 del 29/10/2018, volta ad ottenere la rateazione del suddetto avviso in n. 12 rate in quanto le condizioni economiche non consentono il pagamento in un'unica soluzione entro i termini di legge;

Preso atto dell'art. 24 del Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 20/05/2011, in cui al comma 5, è previsto che su richiesta del contribuente, a causa di temporanea difficoltà, possono essere consentite rateizzazioni delle entrate e sanzioni di qualsiasi genere anche se iscritte a ruolo con un massimo di 8 rate mensili per gli importi da € 401,00 a € 1.000,00;

Dato atto, altresì, che l'art. 24 del Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali al comma 13 prevede che *“Il funzionario responsabile del tributo in situazioni di assoluta necessità e difficoltà del contribuente, debitamente accertata attraverso l'acquisizione di idonea documentazione, può concedere la rateizzazione del credito per un numero di rate superiori a quelle indicate al comma 5 del presente articolo, chiedendo, se del caso, idonea garanzia”*;

Preso atto, inoltre, che ai sensi degli articoli 10, 10 bis e 11 della Legge n. 229 del 15/12/2016, così come modificati dall'art. 11 comma 3, lett. d) ed e) del D.L. n. 8 del 9/02/2017 e dall'art. 43 comma 1 e

3 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, **ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa** nei Comuni indicati nell'allegato 2 (Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016) si applica, a decorrere dal 26/10/2016 e sino al **30/11/2017**, la **sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari** prevista dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016. Per i contribuenti diversi dai titolari di reddito di impresa, di lavoro autonomo nonché per gli esercenti di attività agricole il termine di sospensione è prorogato al **31/12/2017**. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni avviene entro il **16/12/2017**, senza applicazione di sanzioni e interessi, per i titolari di reddito d'impresa, di reddito di lavoro autonomo ed agrario. Per i soggetti diversi da questi ultimi la ripresa della riscossione dei tributi non versati è fissata al **16/01/2019**, con facoltà di versamento rateale fino ad un massimo di 60 rate mensili di pari importo;

Rilevato che sussistono le condizioni previste per poter beneficiare della rateazione degli importi dovuti a seguito della notifica dell'avviso di accertamento in oggetto, in quanto il debito, sebbene già scaduto, non è stato ancora iscritto a ruolo coattivo;

Ritenuto, in considerazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, di poter concedere una rateazione in n. 8 rate mensili del debito tributario derivante dall'avviso di accertamento IMU n. 167 del 10/11/2017, come disposto dall'art. 24 del Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali;

Atteso infine che l'art. 24 del Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali al comma 9 prevede che le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese, e al comma 8 prevede che in caso di mancato pagamento di una rata alla scadenza il contribuente è diffidato a provvedere nel termine di giorni 15; Decorso inutilmente tale termine il contribuente decade dal beneficio della rateazione, l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione e il carico non può più essere rateizzato;

Preso atto della documentazione presentata dal contribuente a supporto della richiesta di rateazione in n. 8 rate;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

DETERMINA

1) di concedere, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali, la rateizzazione dell'avviso di accertamento IMU n. 167 del 10/11/2017 (prot. n. 12448), notificato in data 24/11/2017 relativo all'annualità 2012, per un importo complessivo di Euro 588,00 in n. 8 rate con cadenza mensile comprensive degli interessi legali, alle scadenze e per gli importi di seguito indicati e:

Importo debito	€ 588,00
Decorrenza interessi	23/01/2018
Tasso legale	Tasso legale 2018 e 2019

Rate	Debito residuo	Interessi	Quota capitale	Importo Rata	Scadenza
1^ rata	€ 515,00	Calcolati al tasso legale 2018 (0,3%)	€ 73,00	€ 73,00	30/11/2018
2^ rata	€ 442,00	Calcolati al tasso legale 2018 (0,3%)	€ 73,00	€ 73,01	31/12/2018
3^ rata	€ 369,00	da calcolare al tasso legale 2019	€ 73,00	€ 73,00+interessi legali	31/01/2019
4^ rata	€ 296,00	da calcolare al tasso legale 2019	€ 73,00	€ 73,00+interessi legali	28/02/2019
5^ rata	€ 223,00	da calcolare al tasso legale 2019	€ 73,00	€ 73,00+interessi legali	31/03/2019
6^ rata	€ 150,00	da calcolare al tasso legale 2019	€ 73,00	€ 73,00+interessi legali	30/04/2019
7^ rata	€ 77,00	da calcolare al tasso legale 2019	€ 73,00	€ 73,00+interessi legali	31/05/2019
8^ rata		da calcolare al tasso legale 2019	€ 77,00	€ 77,00+interessi legali	30/06/2019
TOTALE			€ 588,00		

2) di dare atto che il pagamento delle rate suddette avvenga mediante Modello F24;

3) di dare atto che, in caso di omesso pagamento di una sola rata il contribuente è diffidato a provvedere nel termine di giorni 15; decorso inutilmente tale termine, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente decade dal beneficio della rateizzazione e l'intero ammontare sarà immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione ed il carico non potrà più essere rateizzato;

4) di notificare il suddetto provvedimento al contribuente oggetto di accertamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Germano Mignini

(Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e rispettive norme collegate)